



Federazione
Scacchistica
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920–Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria–Viale Regina Giovanna 12–20121 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato CATTONI Luca (id FSI 165906)

Con segnalazione del 26 agosto 2017 veniva riferito dall'Arbitro del “XXXVII Festival Internazionale Conca della Presolana” HELD Mario (A.F.) che: *“in occasione del settimo turno del torneo B il giocatore CATTONI Luca non si presentava alla scacchiera entro il tempo previsto, ne dava in seguito alcuna notizia di se; ne dava frutti il tentativo dell'organizzatore di rintracciarlo, risultando il suo telefono cellulare spento od irraggiungibile. Il giocatore è stato pertanto escluso dall'abbinamento del successivo ottavo ed ultimo turno”*.

In data 2 settembre 2017 perveniva una nota da parte di Cattoni Luca nella quale veniva precisato che: *“In effetti ho saltato la partecipazione agli ultimi due turni del torneo di Bratto per improvvisi e gravi problemi familiari senza comunicare agli arbitri la situazione. Mi scuso ma mi era sfuggita la regola di avvisare gli arbitri, tra l'altro avevo spento il cellulare, comunque in futuro se dovesse ricapitare terrò ben presente il fatto”*.

L'articolo 7.5.3 del Regolamento Tecnico Federale dispone che: *“Il giocatore che intende ritirarsi dal torneo deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente e comunque entro un'ora dall'inizio del turno da cui decorre il ritiro. L'Arbitro principale deve accettare il ritiro ed escludere il giocatore dal torneo. Il giocatore che non ottempera agli adempimenti suesposti è considerato ritirato ingiustificatamente. Il giocatore ritirato ingiustificatamente perde il diritto a qualunque premio e passaggio di categoria; le eventuali variazioni Elo positive verranno azzerate. Il ritiro di un giocatore deve essere citato dall'Arbitro principale nel rapporto finale di omologazione del torneo alla FSI, per la sua trasmissione agli Organi di giustizia”*.

L'assenza di un giocatore non tempestivamente comunicata rappresenta in ogni caso una alterazione del regolare svolgimento della gara e come tale va stigmatizzata.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, si dispone la sanzione della **deplorazione** nei confronti del tesserato CATTONI Luca.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 12/9/2017

Il Giudice Sportivo Nazionale
Elia Mariano